
Tribunale di Pescara, 26 ottobre 2007 – Est. Falco.

Conto corrente bancario – Apertura di credito – Prescrizione dei diritti di credito nascenti dal rapporto – Decorrenza – Recesso della banca dal rapporto – Chiusura del conto.

Il termine di prescrizione dei diritti di credito nascenti da un rapporto di apertura di credito in conto corrente decorre dal recesso della banca dal rapporto o dalla chiusura del conto. (fb)

omissis

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 2.5.2006, ritualmente notificato, la E. G. S.A.S., con sede in Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la BANCA - già Banca * - deducendo, in sintesi per quanto qui interessa, che:

- La E. G. S.A.S. aveva intrattenuto con la convenuta - a far data dal 1989 e sino al 31.12.1999 - un rapporto di apertura di credito in conto corrente (n. *).
- Gli interessi passivi di volta in volta addebitati alla correntista nel corso del predetto rapporto (ed in particolare nel decennio 31.3.1989/31.12.1999) avevano generato "interessi illeciti".
- Sulla base della legislazione vigente, infatti, gli interessi scaduti possono produrre interessi soltanto in presenza delle condizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c., nella specie mancanti in ragione della inesistenza di un uso normativo contrario al precetto di cui alla norma ultima citata.
- Gli interessi passivi addebitati alla correntista nel decennio 31.3.1989/31.12.1999 ammontavano complessivamente ad €. 193.886.307.
- Tra questi, l'importo di €. 13.658,073 addebitato dalla BANCA "per interessi, commissioni e competenze varie", calcolato per i periodi in cui il conto aveva presentato un saldo passivo nel periodo 1989/1999 era illegittimo, perché si poneva in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. oltre che dei precetti di cui agli artt. 1346/1418/1469 bis c.c..
- L'azione per far valere la nullità della clausola anatocistica era imprescrittibile ex art. 1422 c.c..
- L'azione di ripetizione di indebito era soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, nella specie decorrente dalla data di chiusura del conto.

Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo:

- L'accertamento della illegittimità degli addebiti per €. 13.658,073 effettuati negli anni 1989/1999 sul suo conto dalla convenuta "a titolo di interessi ultralegali, competenze e commissioni indebiti".
- La conseguente condanna della convenuta alla ripetizione ex art. 2033 c.c. in favore della attrice della predetta somma, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- In via subordinata e nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto legittima la sostituzione alla clausola anatocistica nulla della capitalizzazione annuale degli interessi passivi, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme comunque indebitamente trattenute a tale titolo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con comparsa di risposta depositata tempestivamente in Cancelleria in data 26.10.2006 si costituiva in giudizio la BANCA - già Banca * - in persona del Presidente del C.d.A., con sede in Pesaro (di seguito, BANCA) - la quale, contestando la fondatezza delle avverse domande di cui chiedeva il rigetto, deduceva - in sintesi per quanto qui interessa - che:

- Incombeva sulla attrice l'onere di provare tanto l'avvenuto pagamento di asseriti costi anatocistici, quanto ed ancor prima l'esistenza stessa della clausola anatocistica di cui si invocava la declaratoria di nullità.
- La attrice era decaduta (per omessa tempestiva contestazione) dalla facoltà di contestare

la debenza delle somme di volta annotate quali "spese e commissioni" negli estratti conto del rapporto bancario in questione.

- La avversa azione di ripetizione di interessi asseritamente non dovuti era comunque prescritta ex art. 2948 c.c..

- La asserita clausola di anatocismo trimestrale era in ogni caso clausola legittima, costituendo una tale forma di anatocismo una conseguenza indiretta del meccanismo di periodica chiusura dei conti ai sensi degli artt. 1823 e 1831 c.c. i quali definivano la struttura di ogni regolamento di conto corrente, ed esistendo comunque in materia un conforme uso normativo ex art. 1283 c.c.. In ogni caso, non avrebbe potuto negarsi la operatività di una capitalizzazione (almeno) semestrale degli interessi ex art. 1831 c.c..

- La CTU contabile invocata da controparte era inammissibile perché esplorativa.

Tanto premesso, la convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese processuali.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata la trattazione della causa, nell'ambito di questa:

- Parte attrice, preso atto della mancanza in atti del contratto controverso (di cui entrambe le parti non avevano più la disponibilità) e "ad integrazione delle proprie difese", eccepiva preliminarmente l'inesistenza della pattuizione anatocistica, "mantenendo ferma in via subordinata l'eccezione di nullità della stessa pattuizione" qualora se ne fosse accertata l'esistenza.

- Parte convenuta "controeccepiva" la inammissibilità (per novità) di tali domande.

All'udienza del 24.5.2007 il Giudice rilevava l'opportunità di sollecitare un contraddittorio decisionale ex art. 281 quinquies comma II c.p.c. sulle molteplici questioni di merito versate in atti.

Avvenuto il deposito di comparse conclusionali, il processo proseguiva alla udienza del 25.10.2007 di discussione orale del processo, all'esito della quale il Giudice riservava decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che nessuna delle parti (cfr. le rispettive produzioni documentali) ha prodotto in atti il contratto controverso, ma tale lacuna documentale non incide sulla risoluzione della esclusiva questione di "merito negoziale" meritevole di approfondimento (vd. infra) costituita dalla verifica (da effettuarsi dall'esame degli estratti conto prodotti e con l'ausilio di CTU contabile) della avvenuta incidenza o meno sul conto di cui è causa di costi anatocistici vietati.

Deve preliminarmente dichiararsi l'infondatezza della preliminare eccezione sollevata dalla convenuta (nei termini ex art. 167 c.p.c.) in ordine ad una asserita intervenuta prescrizione del diritto del correntista di ripetere le somme eventualmente a suo credito in quanto:

- Il termine di prescrizione dei diritti di credito nascenti da un rapporto di apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza dalla data in cui essi divengono esigibili per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente, dovendosi valorizzare il legame intercorrente fra la pluralità di atti esecutivi in virtù dell'unicità del rapporto giuridico derivante dal contratto unitario di conto corrente (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 23/03/2004; Cass. Sentenza n. 4659 del 11/05/1999; Cass. N. 3783 del 1998; Cass. 1984/2262, Cass. 1956/2488; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 1936, Cod. Civ. art. 2935).

- Peraltro la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c riguarda i crediti corrispondenti a ciò che deve pagarsi periodicamente (ad anno o in termini più brevi) e dunque non risulta applicabile a rapporti obbligatori per i quali la periodicità sia, o sia stata dalle stesse parti del rapporto, prevista con riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi (v. Cass. n. 826 del 1977), indicazione di genus, questa, che ben può essere riferita alla disciplina del contratto di conto corrente ove comunicazione periodica del conto (art. 1831) e meccanismi di approvazione del medesimo (art. 1832) non tolgono l'unicità e la continuità del rapporto sino alla chiusura del conto (ancora art. 1831, 1833 e 1857) (così testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 2004 in motivazione; cfr. anche Cass. n. 5481 del 1997, n. 3783 del 1998, n. 5024 del 2001).

- Dalla documentazione contabile allegata in atti e dalla mancanza di contestazioni tra le

parti sul punto emerge che il contratto "azionato" nel presente giudizio abbia operato tra le parti sino al 31.12.1999.

- La pretesa attorea di ripetizione di indebito riguarda i costi asseritamente addebitabile in modo illegittimo nel decennio 1989/1999 (cfr. l'atto di citazione).

- Ne consegue - quindi e con evidenza - la infondatezza della eccezione di prescrizione dei diritti pecuniari rivendicati sul conto medesimo dall'attore con la domanda giudiziale notificata alla controparte (entro il decennio perché) in data 6.6.2006.

Sono per contro assolutamente generiche e come tali processualmente irrilevanti le contestazioni attoree (ulteriori rispetto a quelle spiegate in ordine all'anatocismo degli interessi) relative a presunte (ma non meglio identificate) "spese e commissioni indebite" addebitate nel decennio in esame (cfr. l'atto di citazione).

È noto infatti che le risultanze dell'estratto di conto corrente hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (cfr. Cass. N. 18578/2004; Cass. Sez. I, sent. n. 12169 del 15-09-2000; Cass. Sez. I, sent. n. 14849 del 16-11-2000; per il principio generale in tema di onere della prova per cui la parte ha l'onere di prendere posizione precisa sui fatti adottati dalla controparte, non potendo limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla seconda alla quantificazione del diritto, cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).

Infatti, ove le parti abbiano adottato un regime continuativo di contabilizzazione di complessi rapporti di dare e avere, la allegazione in giudizio dei relativi estratti conto, pur non esauendo l'onere probatorio di chi si afferma creditore, tuttavia esprime la precisazione in forma contabile dettagliata delle asserzioni ed ammissioni di tale soggetto, dando modo all'altra parte di formulare, a sua volta, le proprie contestazioni, ammissioni e allegazioni in ordine alle poste del conto, con la conseguenza che l'onere probatorio del creditore risulterà limitato a quelle poste che saranno specificamente contestate (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3967 del 01/04/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 716 del 06/02/1986; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9008 del 06/07/2000).

A tal fine è irrilevante che l'estratto conto non sia già stato reso noto stragiudizialmente al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce trasmissione ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando pertanto il correntista delle specifiche contestazioni per poter superare l'efficacia probatoria della produzione (cfr. da ultimo Cass. N. 18578 del 15.9.2004).

Nel caso di specie, l'attrice - come visto - ha esteso le proprie contestazioni a non meglio identificate spese e commissioni indebite, senza tuttavia fornire indicazione né delle ragioni della pur dedotta non debenza, né ed ancor prima di quali specifiche poste (spese e commissioni) - tra quelle annotate negli estratto conto da essa stessa prodotti in giudizio - fossero inficiate da siffatto asserito illegittimo conteggio (cfr. l'atto di citazione e le ulteriori deduzioni attoree).

Né la espletanda CTU potrebbe legittimamente supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prove eseguite al riguardo dalla attrice: è noto infatti che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso - come nella specie - a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001; cfr. da ultimo Cass. N. 212/2006).

Peraltro risulta sul punto fondata la eccezione della convenuta circa la avvenuta decadenza del correntista ex artt. 1832/1857 c.c. dalla facoltà di dolersi della asserita erroneità contabile dell'addebito di "spese e commissioni", posto che quivi la illegittimità di esse deve ritenersi essere stata sollevata (in difetto di qualsivoglia allegazione di invalidità negoziali) sul piano meramente contabile (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2249 del 02/04/1985).

È quindi fondata la relativa eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta.

Occorre invece una rimessione della causa in istruttoria per la risoluzione della residua

questione di "merito negoziale" meritevole di approfondimento, costituita dalla verifica (da effettuarsi dall'esame degli estratti conto prodotti con l'ausilio di CTU contabile) della avvenuta incidenza o meno sul conto di cui è causa di costi anatocistici vietati.

Al riguardo la eccezione di novità della domanda sollevata dalla convenuta verrà decisa unitamente alla definizione del merito della causa.

Il regolamento delle spese deve essere rimesso alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

il Tribunale di Pescara, in persona del Giudice Unico, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 2922/2006, così decide:

Dichiara l'infondatezza, per le causali di cui in motivazione, della eccezione sollevata dalla convenuta di prescrizione del diritto di ripetizione di indebito azionato dalla attrice.

Dichiara la fondatezza della eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, ma limitatamente alla facoltà dell'attrice di contestare le "spese e commissioni" addebitate durante il rapporto.

Rimette la causa in istruttoria, per l'espletamento di CTU contabile, come da separata ordinanza.

Spese alla definizione della causa.

Pescara, 26.10.2007